

# ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

AI SENSI DELLA LEGGE 447/95 E DELLA L.R. LOMBARDIA 13/01

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



**COMUNE DI AVERARA**

Provincia di Bergamo



IL SINDACO  
Angelo Cassi

IL SEGRETARIO  
Marcello Iacopino

**GRUPPO DI LAVORO**



AGRI.TE.CO. s.c.  
Ambiente Progetto Territorio  
via Mezzacapo 15  
Marghera Venezia  
tel. 041.920484  
[www.agriteco.com](http://www.agriteco.com)

Gruppo di progettazione

dott. Vito Simionato  
(tecnico competente in acustica ai  
senso della legge 447/95)  
dott.urb. Alessandro Calzavara  
dott.urb. Federico Zoccarato  
ing. Angela Zanella

MARZO 2012

Si vieta la copia, estrazione e pubblicazioni su qualunque formato di questo documento, o anche di parte di esso, senza esplicita autorizzazione degli estensori dello studio e del Comune di Averara.

Azioni in contrasto con la vigente normativa che tutela la privacy ed il diritto d'autore verranno perseguite a norma di legge.

## **Articolo 1 - FINALITÀ DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Le presenti norme tecniche disciplinano l'attuazione delle competenze attribuite al Comune, dalla normativa nazionale e regionale in materia di protezione della popolazione e dell'ambiente dall'inquinamento acustico, in adempimento all'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge n. 447/95, di cui il Piano di classificazione acustica del Comune di AVERARA costituisce elemento fondamentale di riferimento.

Nelle norme tecniche di attuazione vengono definiti i criteri e le modalità di espletamento delle competenze del Comune relativamente alle disposizioni per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni d'uso, permesso di costruire e nulla osta all'attività per nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive. Ai nuovi insediamenti residenziali in attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, il coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati, i contenuti e le procedure relative ai piani di risanamento acustico e le deroghe per lo svolgimento delle attività temporanee e mobili.

## **Articolo 2 - DEFINIZIONI**

**RUMORE** Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

**INQUINAMENTO ACUSTICO** L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

### **AMBIENTE ABITATIVO**

Ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di Comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 10 aprile 2006, n°195, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

**SORGENTE SONORA** Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

**SORGENTI FISSE** Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

**SORGENTI MOBILI** Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti fisse.

**SORGENTE SPECIFICA** Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.

**VALORI LIMITE DI EMISSIONE** Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. Come specificato dall'art. 2 del D.P.C.M. 14/11/97, i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e Comunità.

**VALORE LIMITE DI IMMISSIONE** Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

**VALORI DI ATTENZIONE** Il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

**VALORI DI QUALITÀ** I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

**LIVELLO DI PRESSIONE SONORA** Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB).

**LIVELLO CONTINUO EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA PONDERATO (A)** E' il parametro fisico adottato per la misura del rumore.

**LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE – (LA)** E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

**LIVELLO DI RUMORE RESIDUO – (LR)** E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti.

**LIVELLO DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE DEL RUMORE** Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

**COMPONENTI IMPULSIVE** Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

**COMPONENTI TONALI** Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

**TEMPO DI RIFERIMENTO – (TR)** Parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore, vengono individuati il periodo diurno e notturno:

- periodo diurno intervallo di tempo compreso tra le ore 6:00 e le ore 22:00;
- periodo notturno intervallo di tempo compreso tra le ore 22:00 e le ore 6:00.

**TEMPO DI OSSERVAZIONE – (TO)** Periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale si effettua il controllo/verifica delle condizioni di rumorosità.

**TEMPO DI MISURA – (TM)** E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

**ATTIVITÀ TEMPORANEE** Tutte le attività di carattere eccezionale presenti per archi temporali definiti e non periodicamente ricorrenti.

### Articolo 3 - COMPETENZE COMUNALI

Competono al Comune ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale, secondo le indicazioni normative regionali;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la zonizzazione acustica;
- c) l'adozione degli eventuali piani di risanamento;

- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2, della Legge 447/95;
- h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Le funzioni di controllo amministrativo sono svolte direttamente dal Comune attraverso i propri uffici.

Il Comune può avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/08/2001 n° 13.

E' facoltà del Comune avvalersi del supporto tecnico di tecnici competenti in acustica ambientale, riconosciuti ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447/95, per le operazioni di controllo e di rilevazione.

#### **Articolo 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI RIFERIMENTO**

Il DPCM 14/11/1997, decreto applicativo della Legge n. 447/95, prevede la suddivisione del territorio comunale in sei classi:

**CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE:** Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

**CLASSE II - AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE:** Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

**CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO:** Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

**CLASSE IV - AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA:** Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande Comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

**CLASSE V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI:** Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

**CLASSE VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI:** Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

In relazione alle peculiari caratteristiche del territorio, all'entità degli insediamenti residenziali e produttivi, e alla presenza di infrastrutture del trasporto, nel Piano di classificazione acustica del Comune di Averara non sono presenti aree collocate nelle classi V e VI.

#### Articolo 5 - VALORI LIMITE DI RIFERIMENTO

Per ciascuna delle sei classi di destinazione d'uso del territorio il DPCM 14/11/1997 prevede i successivi valori limite, applicabili all'ambiente esterno.

**Valori limite di emissione** - Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A)			
	Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
		Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

**Valori limite di immissione** - Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricevitori.

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)			
	Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
		Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

**Valori di qualità** - Il valore di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Valori di qualità - Leq in dB(A)			
	Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
		Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42

III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

**Valori di attenzione** – Il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Valori di qualità - Leq in dB(A)			
	Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
		Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

**Valori limite differenziali** - Oltre ai precedenti valori limite, applicabili nell'ambiente esterno, la tutela della popolazione dall'esposizione all'inquinamento acustico è regolamentata dai valori limite differenziali, relativi all'ambiente interno, applicabili in tutte le aree ad eccezione di quelle esclusivamente industriali, ricadenti in classe VI.

Per valore differenziale si intende la differenza fra il livello sonoro rilevato quando la sorgente disturbante è in funzione (livello di rumore ambientale) ed il livello sonoro rilevato quando questa viene disattivata (livello di rumore residuo).

I valori limite differenziali non possono essere applicati nei successivi casi, nei quali l'effetto del disturbo da rumore deve ritenersi trascurabile:

- quando il rumore ambientale, misurato a finestre aperte, sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- quando il livello del rumore ambientale, misurato a finestre chiuse, sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Le differenze ammesse tra rumore ambientale e rumore residuo non devono superare i 5 dB nel periodo diurno e 3 dB nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non sono applicabili alla rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime; da attività e comportamenti non connessi ad attività produttive, commerciali e professionali; da impianti e servizi interni allo stesso edificio adibiti ad uso Comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo, realizzati dopo l'entrata in vigore del D.M. 11/12/96, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione.

## Articolo 6 - RUMOROSITÀ DA TRAFFICO VEICOLARE STRADALE

La rumorosità originata dal traffico veicolare stradale è regolamentata dal DPR 30 marzo 2004 n. 142 - *Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare*,

a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n° 447, il quale prevede una classificazione in relazione alle specifiche caratteristiche di tali infrastrutture del trasporto.

Per ciascuna tipologia di strada vengono previste delle fasce di pertinenza acustica, all'interno delle quali vengono stabiliti i valori limite di immissione per la rumorosità di origine veicolare stradale, riportati nella successiva tabella, relativa alle strade esistenti.

La rete viaria del Comune di Averara è caratterizzata dalla presenza di sole strade di tipo F – locali – alle quali si applicano i valori limite di immissione stabiliti dal Piano di Classificazione acustica comunale.

#### STRADE ESISTENTI

Tipo di strada	Sottotipo ai fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Limite di immissione [dB(A)]			
			Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
F – locale	---	30	Conformi alla zonizzazione acustica			

#### Articolo 7 - ATTIVITÀ TEMPORANEE

Ai sensi del presente regolamento costituisce attività temporanea qualsiasi attività caratterizzata da una durata temporalmente limitata che preveda l'utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti caratterizzati da emissioni sonore che, per loro natura, possono eccedere i limiti massimi di immissione ed emissione ammessi per l'ambiente esterno dal Piano di classificazione acustica comunale, quali ad esempio cantieri edili, feste popolari, concerti ecc..

I titolari delle attività temporanee, qualora valutino che lo svolgimento delle stesse possa comportare situazioni di immissioni sonore superiori ai limiti previsti dal Piano di classificazione acustica per le zone di localizzazione, debbono richiedere deroga ai limiti stabiliti, previa preventiva richiesta (SCHEDA 1) da inoltrarsi al Sindaco almeno 30 giorni prima della data prevista per l'attività o l'evento.

Il Sindaco, sentito il parere dell'ufficio competente, valuta:

- i contenuti e le finalità dell'attività;
- la durata dell'attività;
- il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Nel concedere l'autorizzazione il Sindaco può stabilire:

- valori limite da rispettare;
- limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;

- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

I macchinari, le attrezzature e gli impianti utilizzati nel corso dell'attività temporanea devono comunque essere conformi alla normativa vigente in materia di emissioni sonore.

L'esclusione dell'applicazione dei valori limite differenziali e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi implicita nell'autorizzazione in deroga.

#### **Articolo 8 - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO**

Nell'ambito dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale ovvero all'atto della richiesta di rilascio di concessione edilizia, i soggetti titolari dei progetti o delle opere devono predisporre una documentazione d'impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) eliporti ed aviosuperfici in genere;
- b) infrastrutture stradali;
- c) nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- d) centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi.

Le domande per il rilascio di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, devono contenere una documentazione di previsione d'impatto acustico.

Le modalità e i criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico sono definiti dalla D.G.R. n. VII/8313 del 8/3/2002 (SCHEDA 2)

#### **Articolo 9 – DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO**

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per i quali è richiesta la predisposizione della documentazione di impatto acustico.

Le modalità e i criteri tecnici di redazione della documentazione di valutazione previsionale del clima acustico sono definiti dalla D.G.R. n. VII/8313 del 8/3/2002 (SCHEDA 3).

**Articolo 10 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

I progetti relativi a nuove costruzioni e ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche, riguardanti le tipologie di edifici rientranti nelle seguenti categorie:

## CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (DPCM 5/12/1997 - art. 2)

CATEGORIA	TIPOLOGIA DI EDIFICI
A	edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	edifici adibiti ad uffici e assimilabili
C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

devono essere corredati da una documentazione progettuale di valutazione delle caratteristiche di protezione dal rumore dell'immobile e da una dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale, attestante il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 – *Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*.

Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

**Articolo 11 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO**

A seguito dell'approvazione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale, le imprese che si trovassero nelle condizioni di dover adeguare le emissioni ed immissioni sonore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, così come previsto dall'art. 15, comma 2 della Legge n. 447/95 e dell'articolo 10 della L.R. 10/8/2001 n. 13, per l'area di insediamento e per le aree in cui si manifestano i loro effetti sotto il profilo dell'inquinamento acustico, devono presentare all'Ufficio Comunale competente un piano di risanamento acustico (SCHEDA 4).

Il piano di risanamento acustico deve essere presentato entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Nel piano di risanamento devono essere indicati, con adeguata relazione tecnica, gli interventi e il termine giustificato entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti di immissione ed emissione previsti.

Lo schema di relazione tipo per la presentazione dei piani di risanamento è definito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 7/6906 del 16/11/2001.

Il Comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri stabiliti dalla Regione e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.

L'Amministrazione Comunale, in casi di motivata necessità, si riserva la facoltà di imporre alle imprese dei termini più brevi, interventi differenti rispetto a quelli prospettati nel piano di risanamento o modifiche allo stesso per l'inserimento estetico/architettonico delle opere.

Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano.

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data Comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al Comune.

Eventuali deroghe, in ogni modo non superiori a 12 mesi, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, in relazione a particolari difficoltà e complessità d'ordine tecnico nella realizzazione degli interventi, comprovate da documentazione tecnica e progettuale.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro sei mesi dalla data d'approvazione stessa.

#### **Articolo 12 - ORDINANZE**

Qualora eccezionali ed urgenti necessità per la tutela della salute pubblica o dell'ambiente lo impongano, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, ivi compresa la sospensione parziale o totale delle attività disturbanti.

#### **Articolo 13 - TRAFFICO VEICOLARE**

La limitazione della rumorosità derivante da sorgenti mobili è regolamentata dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni) e dal DPR 30 marzo 2004, n. 142 – *Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare*.

#### **Articolo 14 - MISURE DI TUTELA – ATTIVITÀ DOMESTICHE**

Le attività domestiche, ricreative, hobbistiche che possono generare emissioni sonore di elevata intensità, devono avvenire in orari tali da non disturbare il riposo pomeridiano e serale. Le emissioni sonore non devono comunque superare i limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica.

Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate con apparecchi meccanici devono avvenire nei seguenti orari:

##### ***Periodo invernale – dal 01 ottobre al 15 marzo***

##### **Da Lunedì a venerdì**

Mattino dalle 8,00 alle 12,00

Pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00

##### **Sabato e domenica**

Mattino dalle 9,00 alle 12,00

Pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00

***Periodo estivo – dal 16 marzo al 30 settembre*****Da Lunedì a venerdì**

Mattino dalle 8,00 alle 12,00

Pomeriggio dalle 14,30 alle 21,00

**Sabato e domenica**

Mattino dalle 9,00 alle 12,00

Pomeriggio dalle 14,30 alle 21,00

La durata dell'emissione sonora dei dispositivi di antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti produttivi o a bordo degli autoveicoli non deve superare i 15 minuti.

**Articolo 15 - VIGILANZA E CONTROLLO**

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai Comuni e dalle Province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/08/2001 n. 13.

Per le attività di vigilanza e controllo, il Comune o la Provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell'ARPA, così come stabilito dall'art. 26, comma 5, della L.R. 16/1999.

In caso di impossibilità dell'espletamento da parte dell'Ente competente, in tempi ragionevoli, degli interventi richiesti, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di tecnici competenti ai sensi dell'art. 2, comma 6 della Legge 26/10/1995, n. 447, per gli accertamenti tecnici.

**Articolo 16 - ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI**

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme tecniche di attuazione si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e di Polizia Urbana nonché la vigente normativa nazionale e regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

**SCHEDA – 1****AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ TEMPORANEA**

La richiesta di autorizzazione in deroga dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- i dati identificativi del legale rappresentante/titolare;
- le finalità dell'attività;
- la durata dell'attività;
- il periodo di funzionamento diurno o notturno e l'indicazione delle fasce orarie previste;
- l'identificazione dell'area interessata, destinazione d'uso e l'entità del superamento dei limiti del piano di zonizzazione acustica, prevista;
- l'identificazione delle principali sorgenti di rumore;
- gli accorgimenti tecnici volti alla riduzione del rumore.

**SCHEDA – 2****DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

Le documentazioni di previsione di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale, secondo quanto specificato dal DGR 8 marzo 2002 n. VII/8313 – Approvazione del documento *“Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”*.

In particolare la documentazione dovrà indicare:

- la localizzazione dell'insediamento;
- la classe attribuita all'area dell'insediamento dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale;
- le classi attribuite dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale alle aree adiacenti nelle quali possano ragionevolmente manifestarsi gli effetti sotto il profilo delle immissioni sonore della presenza e dell'attività dell'insediamento;
- le future sorgenti sonore, esterne ed interne, previste nell'insediamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate per la valutazione dello stato acustico della zona precedentemente all'insediamento dell'attività;
- le attuali sorgenti sonore presenti nella zona dell'insediamento;
- la presenza nelle vicinanze di aree o ricettori a maggior tutela dall'esposizione al rumore;
- previsione dell'incremento sonoro sull'ambiente esterno prodotto dall'opera in progetto e dal traffico indotto;
- la presenza di eventuali sorgenti sonore che possano presumibilmente provocare un superamento dei limiti massimi ammissibili o del limite differenziale;
- gli interventi tecnici e/o organizzativi che si intendono mettere in atto al fine di mitigare l'effetto delle emissioni sonore.

Il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sulla documentazione di previsione d'impatto acustico presentata, ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

**SCHEDA – 3****VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO**

La documentazione sul clima acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale, secondo quanto specificato dal DGR 8 marzo 2002 n. VII/8313 – Approvazione del documento *“Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”*.

In particolare la documentazione dovrà indicare:

- la localizzazione dell'insediamento;
- la classe attribuita all'area dell'insediamento dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate per la valutazione dello stato acustico della zona precedentemente all'intervento;
- le attuali sorgenti sonore presenti nella zona dell'intervento;
- previsione dell'incremento sonoro nell'ambiente esterno prodotto dall'intervento e dal traffico indotto;
- la compatibilità del progetto allo stato acustico dell'area di collocazione;
- l'eventuale esigenza di opere di protezione ed il dettaglio delle stesse;

Eventuali effetti indotti su aree o ricettori vicini con particolari esigenze di protezione acustica.

Il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sulla valutazione previsionale del clima acustico presentata, ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

**SCHEDA – 4****PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO**

Le modalità di redazione del piano di risanamento acustico sono quelle previste dalla D.G.R. 16 novembre 2001, n. 6906 - *Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della Legge n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", articolo 10, comma 1 e comma 2.*

In particolare dovranno essere dettagliati:

- i dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
- la tipologia di attività e la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal PRG;
- il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- le fasi del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale.

La relazione tecnica deve essere corredata da allegati grafici:

- posizione delle sorgenti sonore, posizione dei punti di rilevazione fonometrica e posizione degli insediamenti eventualmente disturbati;
- direzione principale di diffusione del rumore;
- ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.